

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 14 aprile 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGE REGIONALE

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2000, n. 18.

Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza pubblica destinata all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea. Pag. 3

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1124

Adozione del modello di domanda di assegnazione in regolarizzazione di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo. Pag. 5

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 APR. 2000

ADDI' 4 APR. 2000 NELLA SEDE DI VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI - ASS. RI ALEANDRI-AMATI-DONATO-
FEDERICO - META.

DELIBERAZIONE N° 1124

OGGETTO: Adozione del modello di domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;

VISTA la deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 1 marzo 2000 concernente "Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea";

CONSIDERATO che il testo della suddetta deliberazione legislativa è stato inviato con nota n. 5002613 del 10 marzo 2000 per il controllo di legittimità di cui all'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127 al Commissario di Governo e che quest'ultimo ha posto il visto di competenza in data 30 marzo 2000 come da nota n.1277. II/ 0.18.2544;

RITENUTO che al fine di un più celere adempimento delle norme previste nella citata deliberazione e nelle more della pubblicazione della Legge Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, è opportuno attuare la disposizione di cui all'art. 1 comma 4 riguardante la predisposizione, da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di Urbanistica e casa, dell'apposito modello di domanda che gli interessati dovranno presentare al Comune e per conoscenza, all'Ente gestore dell'alloggio;

VISTO l'allegato modello di domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, redatto ai sensi dell'art. 1 comma 4 della precitata legge regionale;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di adottare il modello di domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, redatto ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge Regionale di cui alle premesse che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante.
 - 2) La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
- La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Vice Presidente: F.to Lionello Cosentino

Il Vice Segretario: F.to Dott. Adolfo Papi



7 APR. 2000

Da spedire in carta semplice sia al Comune che all'ente gestore (1) con raccomandata.

Al Sindaco del Comune di _____

ALLEG. alla DELIB. N. 1124
DEL 4 APR. 2000

p.c. All'Ente gestore dell'alloggio di ERP (1) _____

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN REGOLARIZZAZIONE
DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA OCCUPATO SENZA TITOLO.
ART.1 DELLA L.R. 10/2000

Tipologia dell'occupazione:				
<input type="checkbox"/> Occupante senza titolo		<input type="checkbox"/> Occupante in possesso del provvedimento comunale di utilizzazione in via provvisoria e/o temporanea dell'alloggio per assistenza alloggiativa		

Data di occupazione dell'alloggio	Giorno	Mese	Anno
-----------------------------------	--------	------	------

Dati anagrafici del richiedente:				
Cognome			Nome	
Data di nascita	Luogo di nascita	Prov.	Comune di residenza	Prov.
Cittadinanza		Codice Fiscale		
Stato civile				
<input type="checkbox"/> celibe/nubile		<input type="checkbox"/> coniugato/a		<input type="checkbox"/> vedovo/a
<input type="checkbox"/> separato/a legalmente con omologazione			<input type="checkbox"/> divorziato/a	

Dati identificativi dell'alloggio di residenza richiesto in assegnazione ed attualmente occupato senza titolo						
Frazione/via	N.	Scala	Interno	Lotto	Fabbricato	Matricola alloggio

Ente gestore dell'alloggio		
<input type="checkbox"/> IACP	<input type="checkbox"/> Comune	<input type="checkbox"/> Regione



Handwritten signatures and initials.

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ a conoscenza diretta di stati, fatti e qualità - sia personali sia del proprio nucleo familiare -

CHIEDE

l'assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell'art.1 della Legge regionale n. del /2000 dell'alloggio di cui sopra mediante stipula contrattuale in proprio favore.

DICHIARA

a tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti sull'autocertificazione, consapevole delle conseguenze, anche di natura penale, cui può andare incontro rendendo dichiarazioni non veritiere, quanto segue:

A) CITTADINANZA

- di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea
oppure
- di essere cittadino di altro stato non aderente all'Unione Europea e titolare di carta di soggiorno e/o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento
oppure
- di essere cittadino straniero di altro stato non aderente all'Unione Europea e titolare di carta di soggiorno e/o regolarmente soggiornante ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo

B) RESIDENZA

di avere la residenza anagrafica nel Comune di _____

C) IMPOSSIDENZA

di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato (2) alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale ove si trova l'alloggio occupato

di non essere titolare di beni patrimoniali relativi a fabbricati, terreni edificabili e/o agricoli sull'intero territorio nazionale del valore complessivo superiore a lire 100 milioni

D) PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

di non avere avuto precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e né di aver usufruito di finanziamenti agevolati in materia in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici (sempre che l'alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità)



E) REDDITO IMPONIBILE RELATIVO AL NUCLEO FAMILIARE

che il reddito imponibile complessivo del proprio nucleo familiare (3) (n° componenti _____) nell'anno 1999 è stato di lire _____ come di seguito dettagliato:

Relaz. Parentela (a)	Cognome e nome	Comune di nascita	Data di nascita	Da quando abita con il richiedente	Importo redditi da lavoro dipendente e/o pensione (lire)	Importo altri redditi (lire)	Totale importo reddito complessivo (col. 7+8) (lire)	Codice fiscale
Richiedente								
Totale								

(a): indicare C (coniuge); F (figlio ed assimilati); A (altri familiari); E (estranei abitanti nello stesso alloggio)

F) REQUISITI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

che i requisiti di cui ai precedenti punti C) e D) sono posseduti anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione della L.R. 18/2000

Data _____

Firma _____

Allegati:

copia dell'eventuale provvedimento comunale di utilizzo in via provvisoria e/o temporanea dell'alloggio per assistenza alloggiativa

Note:

- (1) L'ante gestore può essere la Regione Lazio (Ass.to Sviluppo economico ed attività produttive - Via C. Colombo n. 212 - 00147 Roma), il Comune o l'A.C.P.
Nel caso l'alloggio sia gestito direttamente da Comune in indirizzo non occorre inviare la comunicazione per conoscenza all'A.C.P.
Nel caso l'alloggio sia gestito dall'ACP la domanda va inviata per conoscenza a quello competente per ambito territoriale (Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo).
- (2) Si definisca alloggio adeguato l'alloggio superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
- (3) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni e dichiarata nelle forme di legge.



RACCOMANDATA

Destinatario

Mittente



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 1° MARZO
2000.

"REGOLARIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA
EFFETTUATE SENZA TITOLO O SULLA BASE DI APPOSITO PROVVEDIMENTO
COMUNALE DI UTILIZZAZIONE DI ALLOGGI PER ASSISTENZA ALLOGGIATIVA
IN VIA PROVVISORIA E/O TEMPORANEA".

TESTO INVIATO AL COMMISSARIO DI GOVERNO IL 10 MARZO 2000

COPIA CONFORME AL TESTO ORIGINALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO NELLA SEDUTA DEL 1° MARZO 2000, COORDINATO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO, COSTITUITO DA N. 2 ARTICOLI
E DA N. 5 PAGINE.



Copia Autentica
IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
(Dr.ssa Concetta Insegna)



Art. 1

(Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea)

1. In deroga all'articolo 11, comma 1, lettera f) ed all'articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 1999 occupano senza titolo ovvero sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, il comune dispone, in presenza dei requisiti prescritti dall'articolo 11 della l.r. 12/1999 e delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, l'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio.

2. L'assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata:

- a) al protrarsi dell'occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dal 30 settembre 1999 fino al momento dell'assegnazione;
- b) all'accertamento del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti per l'accesso dall'articolo 11 della l.r. 12/1999, limitatamente a quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), alla data di presentazione della domanda di assegnazione in regolarizzazione;
- c) al recupero da parte dell'ente gestore dell'alloggio dell'indennità di occupazione, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della l.r. 12/1999 e maggiorata di una somma pari al trenta per cento del tasso legale di interesse vigente, e delle spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione, anche in forma dilazionata. Il pagamento dilazionato deve essere effettuato:
 - 1) in un numero massimo di ventiquattro rate mensili per importi inferiori a lire due milioni;
 - 2) in un numero massimo di quarantotto rate mensili per importi superiori a lire due milioni e fino a quattro milioni;
 - 3) in un numero massimo di sessanta rate mensili per importi superiori a lire quattro milioni;
- d) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio, già scelto, ad un soggetto legittimo assegnatario e che l'alloggio occupato non sia destinato a specifiche e predeterminate categorie di utenti o sia stato già assoggettato a riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;
- e) alla presentazione di apposita domanda ai sensi del comma 4.

3. Ai fini dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a quello fissato, alla data di presentazione della domanda, per la decadenza dell'assegnazione.



Copia Autentica
IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
(Dr.ssa Concetta Insegna)

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



4. I soggetti interessati presentano la domanda di assegnazione in regolarizzazione al comune e, per conoscenza, all'ente gestore dell'alloggio. La domanda è redatta su apposito modello predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica e casa in distribuzione presso i comuni e gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'accertamento dei requisiti per l'accesso di cui al comma 2, lettera b) è effettuato entro il termine di dodici mesi per i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e di sei mesi per i comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 4, da una apposita commissione costituita dal comune, composta da tre dipendenti pubblici esperti in materia. Il Comune di Roma ha facoltà di istituire una commissione di nove componenti al fine dell'articolazione in tre sottocommissioni. La commissione procede all'esame della documentazione verificandone la completezza, la regolarità e la veridicità anche attraverso l'ausilio di certificati storico-anagrafici di residenza e di stato di famiglia acquisiti autonomamente dalla commissione stessa.

6. Gli enti gestori sono tenuti a verificare l'effettiva e regolare occupazione degli alloggi, anche mediante l'incrocio dei dati anagrafici con quelli delle utenze dei pubblici servizi.

7. I comuni che non abbiano ancora provveduto alle assegnazioni in regolarizzazione previste dall'articolo 46 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come modificato dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 54 e dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 30, prima di procedere alle assegnazioni di cui al presente articolo, perfezionano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti di assegnazione validamente avviati sulla base del richiamato articolo 46 a favore di coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla citata normativa, abbiano presentato regolare domanda nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 46 della Lr. 33/1987 e successive modificazioni. Per l'assegnazione i comuni possono avvalersi della commissione di cui al comma 5.

8. Nei confronti degli occupanti degli alloggi indicati dal comma 2, lettera d), il comune dispone lo sgombero inserendo le relative domande in un apposito elenco. Per coloro che risultano inclusi nell'elenco il comune dispone una riserva ai sensi del regolamento di cui all'articolo 17 della Lr. 12/1999. Il comune, tuttavia, può disporre l'assegnazione di tali alloggi nei confronti degli occupanti, qualora il soggetto a favore del quale l'alloggio medesimo è assegnato o riservato vi acconsenta espressamente ed opti per l'inserimento nel citato elenco. Prima di disporre l'assegnazione dell'alloggio in regolarizzazione, il comune richiede comunque, all'ente gestore dell'alloggio, di accertare se il legittimo assegnatario non sia decaduto dall'assegnazione per aver ceduto l'alloggio a terzi ai sensi dell'articolo 13 della Lr. 12/1999.



Copia Autentica
IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
(Dr.ssa Concetta Inzenga)

PLI COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Art. 2

(Estinzione agevolata delle morosità)

1. Gli assegnatari di alloggi di ERP di proprietà del Comune di Roma che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia adempiuto, in tutto od in parte, agli obblighi per il pagamento dei canoni ed ogni altro eventuale onere accessorio relativi al periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono regolarizzare la propria posizione versando in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dalla richiesta di pagamento da parte degli enti gestori, le somme dovute per il periodo dal 1° gennaio 1996 al periodo antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, non gravati da interessi legali e/o di mora.
2. Gli assegnatari possono presentare nello stesso termine di sessanta giorni previsto dal comma 1, domanda per il pagamento dilazionato, senza maggiorazioni per interessi, delle somme di cui al comma 1. Il pagamento deve essere effettuato in un numero massimo di ventiquattro rate mensili per importi inferiori a lire due milioni ed un numero massimo di quarantotto rate mensili per importi superiori a lire due milioni e fino a lire quattro milioni. Per importi superiori a lire quattro milioni il pagamento deve essere effettuato in un numero massimo di sessanta rate mensili.
3. Le somme di cui al comma 1, sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dagli enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo evidente errore materiale debitamente documentato a cura degli assegnatari interessati.
4. Per i primi dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le somme complessive dovute da ciascun assegnatario possono essere recuperate a titolo transattivo. Gli assegnatari possono presentare, nello stesso termine di sessanta giorni previsti al comma 1, domanda per il pagamento dilazionato delle somme di cui al comma 2. Il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 2.
5. Nei confronti degli assegnatari inadempienti a quanto disposto dal presente articolo gli enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
6. L'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo riguarda i rapporti che abbiano ad oggetto le unità immobiliari indicate nell'articolo 10 della l.r. 12/1999.

IL SEGRETARIO
(Alessio D'Amato)

IL PRESIDENTE
(Luca Borgomeo)



Copia Autentica
IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
(Dr. ssa Concetta Frangola)

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Luca Bargameo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Dott.ssa Concetta Insenga)

RR/at



Copia Autentica
IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
(Dott.ssa Concetta Insenga)

A

811
MILITARE
A. COMM. G. 330



Commissionariato del Governo
nella Regione Lazio

Uff. II Aff. Leg. e Giur.
Serv. Aff. Leg.

027788 30. MARZO 2000

027788 30. MARZO 2000

027788 30. MARZO 2000

TELEFAX URGENTE

N. 1277 14/02/18.2514
datata 10.03.2000

In riferimento alla nota n. 5002613
del Presidente del Consiglio

regionale si comunica che:
Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2000 ha deliberato di non opporsi all'ulteriore corso della legge regionale recante: "Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa effettuata senza titolo o sulle base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea".

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA GIUNTA
TELEFAX IN ARRIVO
30 MAR. 2000
1/3/3 Secret

Con nota di pari numero e data si trasmette il testo della suindicata legge munito del visto di cui all'articolo 127 della Costituzione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Sabato Malinconico)

Sabato Malinconico



Bette

Roma, 30 MAR. 2000

Per la Giunta reg.le riceve
Per il Cons. reg.le riceve
trasmette MATTANO data ore
trasmette data ore

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



19/03/00 Roma 12
Via Quirino Sella, 62
Tel. 06-42880176 - Fax 06-42084497